

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNA EQUIPE DI SECONDO LIVELLO DESTINATA AL SUPPORTO E RACCORDO CON LE EQUIPE TERRITORIALI DI PRIMO LIVELLO OPERANTI IN MATERIA DI TUTELA DELL'INFANZIA E SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 1627/2021

PREMESSE

La Legge Regionale n. 14/2008 e s.m.i. “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” prevede la forma dell’equipe territoriale quale metodologia di lavoro dei servizi sociali in ambito di tutela minori nonché l’attivazione delle equipe di primo e secondo livello; prevede altresì che ogni Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) attivi, quale proprio organo consultivo, un Coordinamento tecnico per l’infanzia e l’adolescenza che svolge un ruolo di raccordo e confronto tra i diversi distretti, in merito alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, in coerenza con il Piano Sociale e Sanitario Regionale.

Il Piano Sociale e Sanitario della Regione Emilia Romagna 2017-2019, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 120/2017 individua, tra le funzioni attribuite alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, con il supporto delle Aziende Sanitarie, la promozione di strategie, interventi e specifici accordi di programma volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche in considerazione delle criticità e delle priorità di salute individuate nelle programmazioni distrettuali.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1627/2021 “Strutturazione e raccordo delle equipe territoriali e di secondo livello” prevede che le AUSL e gli Enti locali del territorio, in sede di CTSS, concordino le modalità di attivazione dell’equipe di secondo livello, disponendo l’inizio delle attività entro marzo 2022. La stessa delibera prevede inoltre che la costituzione delle equipe di secondo livello dia luogo allo stanziamento di risorse aggiuntive che le Aziende USL e gli Enti locali dovranno definire in sede di CTSS.

La Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza CTSS n. 6 del 7 dicembre 2021 ha dato avvio al percorso di attuazione conferendo ad un Gruppo di lavoro ristretto, designato dal Coordinamento tecnico per l’infanzia e l’adolescenza L.R.14/08, il mandato di elaborare una ipotesi di funzionamento dell’equipe di secondo livello e dei contenuti dell’accordo di programma conseguente.

La fase di progettazione a cura del gruppo di lavoro dedicato ha svolto una ricognizione delle organizzazioni dei Servizi Sociali Tutela Minori, delle modalità organizzative delle equipe territoriali integrate, deputate al primo livello specialistico di presa in carico; approfondimento che ha consentito di portare a sintesi le riflessioni e le esigenze emerse nei percorsi assistenziali e di cura dei bambini, ragazzi e delle loro famiglie, ottimizzando il sistema a rete dei servizi preposti.

Nella riunione del 28 marzo 2022 la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Reggio Emilia ha esaminato la proposta progettuale. Contestualmente la CTSS ha individuando l’accordo di programma quale strumento più adeguato alla regolamentazione dei rapporti tra gli Enti sottoscrittori, Enti locali titolari delle funzioni in materia sociale (Comuni o Unioni di Comuni) della provincia di Reggio Emilia ed Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia (Deliberazione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Reggio Emilia n. 4 del 28 marzo 2022).

Sulla base delle indicazioni della CTSS, contestualmente alla predisposizione dell’accordo di programma destinato a regolare l’attività della equipe di secondo livello, si sono svolte alcune

attività di analisi tecnica e operativa propedeutiche alla effettiva operatività del servizio. Tra le altre, definizione e stima degli ausili tecnico amministrativi, ricerca e reclutamento del personale necessario al completamento della composizione stabile dell'equipe; incontri preparatori con le equipe territoriali ed i servizi per i quali potrebbe essere previsto un coinvolgimento nella attività.

Tutto ciò premesso,

TRA

Gli Enti Locali del territorio della Provincia di Reggio Emilia, tutti titolari della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto da ultimo dall'art.19 del D.L. n.95 del 6 luglio 2012, di seguito elencati:

Comune di Reggio Emilia rappresentato da:

Unione Tresinaro Secchia rappresentata da:

Unione Bassa Reggiana rappresentata da:

Unione Pianura Reggiana rappresenta da:

Unione Val d'Enza rappresenta da:

Unione Colline Matildiche rappresenta da:

Unione montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano rappresentata da:

Unione Terra di Mezzo rappresentata da:

E

L'Azienda USL di Reggio Emilia – IRCCS rappresentata dal Direttore delle Attività Socio Sanitarie, dott.ssa Elisabetta Negri, allo scopo delegata con Delibera del Direttore Generale n. ____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2 - Obiettivi

Obiettivo del presente accordo, in applicazione della delibera Regione Emilia-Romagna n.1627/2021, è la creazione, l'attivazione e il funzionamento di una equipe di secondo livello in materia di tutela dell'infanzia e sostegno alla genitorialità (da qui in avanti anche ESL) e le modalità di raccordo con le equipe territoriali integrate di primo livello (da qui in avanti anche ETI) afferenti agli Enti locali presenti nei diversi ambiti territoriali omogenei (ATO) della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 3 - Definizioni e competenze

L'integrazione sociale e sanitaria in materia di tutela dell'infanzia e adolescenza ed a sostegno della genitorialità prevede, secondo l'assetto definito dalla L.R. 14/2008, la multidisciplinarietà come modalità di lavoro a garanzia dell'appropriatezza dell'intervento. I percorsi di presa in carico competono esclusivamente alle equipe territoriali di primo livello. L'equipe di secondo livello sostiene e coadiuva il primo livello nella gestione di situazioni particolarmente complesse in materia di maltrattamento-abuso nei confronti di minori.

Ai fini del presente accordo ci si avvale delle seguenti definizioni:

- **equipe territoriale integrata (ETI):** rappresenta il primo livello dell'integrazione multidimensionale e multi-disciplinare, costituita stabilmente dagli assistenti sociali dei Servizi Sociali Territoriali che si occupano d'Infanzia e adolescenza, dagli psicologi dell'AUSL-IRCCS, Area Tutela Minori della NPIA, dagli educatori professionali. Attivano i percorsi di presa in carico e mantengono la titolarità e responsabilità del progetto di intervento. Il Responsabile/Coordinatore del Servizio Sociale Territoriale a cui fa capo la funzione di Tutela Minori assume, per gli scopi del presente accordo, la funzione di Responsabile ETI.

- **equipe di secondo livello (ESL):** l'intervento dell'equipe di secondo livello si configura come strumento di supporto alla definizione dei casi complessi che quindi opera esclusivamente su attivazione delle ETI di primo livello come conseguenza di una valutazione psicodiagnostica e sociale che ne definisca la necessità; si occupa principalmente di bambini e adolescenti oggetto di gravi forme di maltrattamento e abuso e delle loro famiglie. La titolarità e la responsabilità del caso restano in capo al servizio inviante che valuta il coinvolgimento del secondo livello come parte di un progetto complessivo.

Art. 4 – Costituzione e composizione dell'equipe di secondo livello

In accordo con quanto previsto dalla DGR 1627/2021, l'equipe di secondo livello è composta da professionisti con alta specializzazione ed esperienza pluriennale nell'ambito della tutela dei minori e con competenze cliniche in psicopatologia dell'età evolutiva relativamente all'area della traumatologia psichica.

Il personale individuato è specificatamente destinato e proveniente dai Servizi sociali, socio-educativi e sanitari del territorio. L'ESL può coinvolgere altre figure professionali di servizi operanti in ambiti afferenti alla casistica affrontata.

Si determina la composizione stabile dell'ESL nei seguenti ruoli, ricoperti dalle persone di seguito indicate e per il numero di ore a fianco indicate.

Responsabile	Dott.ssa Monica Pedroni	Direzione Attività Sociali e Sanitarie AUSL-IRCCS di Reggio Emilia	18 ore settimanali
Psicologo della tutela	Dott.ssa Katia Covati	NPIA Area Tutela Minori AUSL-IRCCS di Reggio Emilia	20 ore settimanali
Neuropsichiatra Infantile	Dott.ssa Gabriela Gildoni	NPIA AUSL-IRCCS di Reggio Emilia	5 ore mensili
Esperto Giuridico	Dott.ssa Chiara Bicocchi	Servizio legale AUSL-IRCCS di Reggio Emilia	12 ore mensili
Assistente Sociale	in fase di reclutamento	AUSL-IRCCS di Reggio Emilia	36 ore settimanali
Educatore	in fase di reclutamento	AUSL-IRCCS di Reggio Emilia	18 ore settimanali

Eventuali sostituti verranno definiti in sede di CTSS/Ufficio di Presidenza CTSS.

Art.5 – Funzionamento

L'ambito territoriale di competenza è quello della provincia di Reggio Emilia.

La collocazione organizzativa è all'interno dell'AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, con sede operativa stabilita presso la Direzione Attività Sociali e Sanitarie dell'AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, Padiglione Morel, Via Amendola n. 2, Reggio Emilia.

È prevista l'adozione da parte dell'Azienda USL di Reggio Emilia – IRCCS di apposita procedura operativa destinata a regolamentare l'attività della ESL e definire le proprie modalità organizzative.

Di norma, l'equipe di secondo livello opera nella sua composizione stabile, potendosi avvalere al bisogno del supporto puntale di altre professionalità operanti nei servizi. In caso di situazioni particolarmente complesse, l'ESL potrà altresì ricorrere a specifiche competenze di alta professionalità per attività formative e di consulenza tramite l'affidamento di incarichi esterni, qualora le stesse non fossero riscontrabili nelle dotazioni organiche dei contraenti.

Per assicurare piena terzietà, a garanzia dei diritti dei minori e delle loro famiglie, di norma è prevista la sospensione o la sostituzione temporanea dei componenti coinvolti nella presa in carico del primo livello (ETI/UVM, equipe di base).

L'attivazione della ESL è di esclusiva pertinenza del Responsabile ETI. In generale e, fatte salve le specifiche illustrate nel progetto approvato dalla CTSS, l'ESL è attivabile per:

- casi di particolare complessità diagnostica;
- casi di particolare complessità o criticità progettuale;
- casi che presentano problematicità giuridiche.

Resta comunque in capo al Responsabile dell'ESL la valutazione, di concerto con il resto della equipe, della appropriatezza della richiesta presentata.

L'attivazione della ESL è prevista esclusivamente tramite il canale informatizzato che l'Azienda USL metterà a disposizione, in modo da garantire il rispetto delle normative in merito di tutela dei dati personali e sensibili. Il canale protetto è l'unica forma di trasmissione ammessa anche per tutta la documentazione relativa al caso per cui si chiede l'Intervento della ESL.

L'ESL, al fine di giungere al rilascio di un parere, sempre in forma scritta da restituire ai richiedenti tramite posta certificata (PEC), potrà avvalersi, oltre che della documentazione ricevuta, anche di incontri diretti con i richiedenti ovvero di consulenze specialistiche e di quant'altro ritenuto necessario.

Si prevede una fase di implementazione, coincidente con i primi sei mesi di durata del presente accordo, estendibile fino ad un anno, durante la quale sarà data priorità all'ottimizzare dell'integrazione socio-sanitaria e saranno testati a fondo sia il modello organizzativo che le procedure adottate.

Durante la fase di implementazione sono previsti momenti di verifica straordinari con gli organismi di monitoraggio e supporto di cui al successivo art.7 e con l'Ufficio di Presidenza della CTSS, finalizzati all'aggiornamento periodico della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria sull'andamento dell'attività, sugli sviluppi e le eventuali criticità che si dovessero palesare.

Art. 6 – Obblighi assunti dai sottoscrittori

Per garantire il buon funzionamento della ESL i sottoscrittori si impegnano a rispettare con diligenza e per quanto di rispettiva competenza, le statuizioni previste nel presente accordo, le indicazioni contenute nel progetto allegato alla deliberazione della CTSS n.4 del 28/03/2022 e le regole operative declinate nella procedura operativa adottata allo scopo dall'Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia.

In particolare, all'Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia compete:

- La messa a disposizione delle figure professionali secondo quanto previsto all'art. 4;
- La messa a disposizione dei locali e delle dotazioni logistiche ed infrastrutturali necessarie per garantire l'attività dell'ESL;
- L'attivazione del canale protetto attraverso il quale l'ESL riceverà le richieste di attivazione e la relativa documentazione;
- La disponibilità per consultazione e supporto di professionalità afferenti a servizi aziendali coinvolgibili in relazione alle specifiche esigenze della casistica trattata.

Agli Enti locali compete:

- Assunzione dell'onere di compartecipazione ai costi secondo quanto stabilito nel successivo art.7;
- L'individuazione formale del Responsabile ETI (di norma il Responsabile/Coordiatore del Servizio Sociale Territoriale) con funzione di referente nei confronti dell'ESL;
- Il recepimento negli accordi territoriali per la gestione associata dei servizi socio sanitari degli impegni assunti con il presente accordo di programma, con particolare riguardo per gli oneri di compartecipazione e per le modalità di funzionamento cui devono attenersi le ETI.

Art. 7 – Quadro economico di riferimento

Le risorse necessarie per la costituzione ed il funzionamento dell'equipe di secondo livello, secondo le indicazioni della CTSS stimate in un importo annuo pari ad euro 124.391,52, sono concordate in euro 124.000,00 per ciascuno degli anni di durata del presente accordo.

Si stabilisce un criterio di compartecipazione alla spesa che prevede il 50% dell'importo, pari ad euro 62.000,00 a carico all'AUSL-IRCCS di Reggio Emilia ed il restante 50%, pari ad euro 62.000,00, a carico degli Enti locali, Comuni o Unioni di Comuni della provincia di Reggio Emilia, sottoscrittori del presente accordo.

Sulla base delle indicazioni della CTSS, la quota a carico degli Enti Locali è ripartita tra i sottoscrittori sulla base della popolazione residente di età compresa tra gli 0 e i 17 anni alla data dell'1 gennaio 2021, come riepilogato nella seguente tabella:

Ente	Popolazione 0-17 al 1-1-2021	euro
Comune di Reggio Emilia	28.687	19.935,00
Unione Colline Matildiche	4.281	2.975,00
Unione Terra di Mezzo	5.281	3.670,00
Unione montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano	4.467	3.104,00
Unione Bassa Reggiana	11.708	8.136,00
Unione Pianura Reggiana	10.053	6.986,00

Unione Tresinaro Secchia	14.011	9.736,00
Unione Val d'Enza	10.733	7.458,00
Totale	89.221	62.000,00

La quota a carico degli Enti Locali per ogni singolo anno di riferimento, dovrà essere prevista negli accordi territoriali per la gestione associate dei servizi socio sanitari e liquidata contestualmente alla regolazione degli altri impegni ivi previsti.

In sede di verifica e monitoraggio saranno quantificati ed eventualmente ripartiti secondo un criterio da sottoporre al parere della CTSS, gli oneri derivanti dall'affidamento di incarichi a professionalità esterne in ragione della complessità degli argomenti trattati per attività formative e di consulenza di cui all'art.4.

Art. 8 – Organismi di supporto e monitoraggio

Gli organismi tecnici deputati alle attività di supporto e monitoraggio sono:

- l'Ufficio di Supporto alla CTSS di Reggio Emilia;
- il Coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza L.R. 14/08;
- il Gruppo di lavoro ristretto autore della proposta progettuale.

a tali organismi, il Responsabile dell'ESL rende il conto dell'attività svolta di norma due volte all'anno, secondo le modalità stabilite dalla procedura organizzativa.

Fatte salve diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna, Il Responsabile dell'ESL è anche membro del board di monitoraggio regionale.

Art. 9 – Durata

Il presente accordo ha durata triennale, a partire dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un uguale periodo sulla base della espressa volontà dei contraenti e sentito il parere vincolante della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della provincia di Reggio Emilia.

Dalla data di sottoscrizione decorre anche il periodo di implementazione che avrà durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno al termine del quale, nel caso in cui in sede di monitoraggio e verifica dovessero emergere situazioni tali da pregiudicare il regolare funzionamento, ovvero la necessità di apportare modifiche sostanziali per fare fronte ad impreviste situazioni o al potenziamento dell'attività, le parti potranno concordare eventuali modifiche e integrazioni al presente accordo.